

OGGETTO: Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 19413/07 (Cron. 8945/07) nella causa Bernardina Alfonsi c/ ARDIS – Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 51.905,83 sul Cap. T19412 – Es. finanziario 2009 a favore della Sig.ra Bernardina Alfonsi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L. R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli alla Dr.ssa Giovanna Bargagna;

VISTA la L. R. 28 dicembre 2007, n. 26;

VISTA la L. R. 28 dicembre 2007, n. 27;

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione notificato all'ARDIS in data 11/12/2002, i sigg.ri Bernardina Alfonsi e Luigi Gianferro (deceduto) convenivano in giudizio la Regione Lazio, l'A.R.D.I.S. – Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ed il Comune di Roma a seguito dell'allagamento dell'appartamento di loro proprietà, sito in Roma, Via Frassineto n. 48, conseguenza degli eventi meteorici verificatisi in Roma in data 10/08/2002 e del fatto che l'impianto idrovoro, posizionato frontalmente all'abitazione dei ricorrenti, aveva smesso di funzionare a seguito di mancanza di elettricità, provocando danni all'abitazione e richiedendo, pertanto, il risarcimento del danno subito;
- Con nota n. 42519 in data 25/03/2003, l'Area Avvocatura e Consulenza della Regione Lazio ha richiesto all'ARDIS una relazione dettagliata in ordine ai fatti oggetto della causa;
- come da comparsa di risposta agli atti, l'ARDIS, costituendosi in giudizio, ha sottolineato di non essere ancora preposta al funzionamento dell'idrovoro e che tale funzione non rientrava nei propri compiti istituzionali;
- che l'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 112/98 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione della L. 59/97) aveva definito il modo di decorrenza dell'esercizio, da parte degli enti locali, delle funzioni conferite, stabilendo che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni sarebbe avvenuta contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali;
- che, al momento dell'evento meteorico, non era ancora avvenuto detto trasferimento di beni strumentali da parte dell'Agenzia del Demanio, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture alla Regione Lazio e, per essa, all'ARDIS;
- l'ARDIS aveva quindi chiesto che la domanda dei ricorrenti fosse rigettata per totale carenza di legittimazione passiva;
- l'Area Avvocatura e Consulenza della Regione Lazio in data 26/03/2003 ha presentato al Tribunale Ordinario di Roma –Sez. 2^a – comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa di terzo onde ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 C.P.C. dell'Agenzia del Demanio nonché del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti della Regione Lazio, nonché l'autorizzazione ad accertare e dichiarare che i citati soggetti fossero tenuti a manlevare in solido o secondo le proprie competenze la Regione Lazio da ogni pretesa avanzata dai ricorrenti e condannarli in solido o secondo le

competenze a rifondere eventuali danni che l'amministrazione regionale fosse stata tenuta a corrispondere ai ricorrenti;

- che con memoria ex art. 183 C.P.C. l'Avvocatura Generale dello Stato aveva provveduto a depositare verbale di consegna formale al Dipartimento Ambiente e Protezione Civile degli atti concernenti gli impianti idrovori del circondario idraulico di Roma richiedendo peraltro che il legale rappresentante pro tempore della Regione Lazio e quello dell'ARDIS fornissero risposte riguardo sia al fatto che alla data del 10/08/2002 l'ARDIS provvedeva alla gestione e manutenzione dell'idrovoiro sita nell'area oggetto dell'evento calamitoso che il verbale fosse stato consegnato all'ARDIS;
- che in data 12/03/2006 il legale dei ricorrenti ha presentato comparsa conclusionale richiedendo la condanna degli enti in giudizio al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti stessi;
- che in data 22/12/2006 l'Area Avvocatura e Consulenza della Regione Lazio ha presentato comparsa conclusionale dichiarando che, come da verbale di consegna in data 09/09/2003, soltanto a decorrere da quella data la Regione Lazio e conseguentemente l'ARDIS siano entrati in possesso degli impianti, quindi dopo circa un anno dall'evento calamitoso per cui non avendo disponibilità dei beni, l'Avvocatura Regionale richiedeva che la responsabilità dell'evento fosse attribuita all'ente proprietario degli impianti, sollevando quindi da responsabilità sia la Regione Lazio che l'ARDIS;
- che in data 28/12/2006 l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto la dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della Regione Lazio nonché della domanda di manleva avanzata nei confronti del Ministero delle Infrastrutture non potendo ascriversi alla condotta omissiva o negligente il mancato funzionamento dell'idrovora causa dell'evento calamitoso;
-

VISTA la sentenza n. 19413/07 (Cron. 8945/07) emessa dal Tribunale Civile di Roma e depositata presso la Cancelleria del Tribunale in data 09/10/2007, con la quale l'ARDIS, in solido con l'Agenzia del Demanio, viene condannata al pagamento in favore della Sig.ra Bernardina Alfonsi in proprio e nella qualità di erede di Luigi Gianferro, al pagamento della somma di € 32.421,00, oltre alla rivalutazione monetaria sino al momento del deposito della sentenza, agli interessi legali maturati dalla data dell'evento sino al saldo e alle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di € 6.906,00. oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. al 2%;

VISTO l'atto di precetto pervenuto all'ARDIS in data 23/12/2008 con la quale il legale della Sig.ra Alfonsi Avv. Antonio Bova chiede di provvedere al pagamento della somma di € 54.379,37

CONSIDERATO che, a seguito di verifica contabile, la somma effettiva da liquidare (comprensiva di rivalutazione monetaria alla data del 09/10/2007 come da sentenza, e interessi legali maturati sino alla data del 31/01/2009) corrisponde a € 51.905,83;

CONSIDERATO che nel Bilancio Regionale di previsione per l'anno 2009 è previsto l'apposito Capitolo T19412 avente per oggetto "Somma destinata alla copertura degli oneri a carico della Regione derivanti dall'esecuzione di sentenze definitive e lodi arbitrali anche definiti in via transattiva (Spesa obbligatoria), che presenta la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'impegno della somma di € 51.905,83 sul Capitolo T19412 del Bilancio Regionale di Previsione 2009 a favore della Sig.ra Bernardina Alfonsi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sulbiate, 6 presso lo studio dell'Avv. Antonio Bova;

DETERMINA

- Le premesse formano parte integrante del presente atto;
- di impegnare la somma di € 51.905,83 sul Cap. T19412 del Bilancio Regionale di Previsione 2009 a favore della Sig.ra Bernardina Alfonsi;
- di liquidare alla Sig.ra Bernardina Alfonsi, nel domicilio eletto di Via Sulbiate, 6 Roma presso lo studio dell'Avv. Antonio Bova, la somma di € 51.905,83.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
(Dott. Raniero De Filippis)